



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE
N. 32 del 06-02-2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio Economico Finanziario, Finanziamenti, Tributi, Personale

Oggetto: Conferimento di incarico di collaborazione, a titolo oneroso ad ex dipendente collocato in quiescenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con la delibera della Giunta n. 66 del 15/05/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente;
- Che con il Decreto Sindacale n. 4 del 31/10/2024, è stato individuato il Responsabile del Servizio Finanziario, il quale ha conferito l'incarico di E.Q. del Settore II (Tributi – Ragioneria – Personale - Segreteria) alla Dr.ssa Veronica Zanovello;
- Che la suddetta è anche Responsabile del presente procedimento;
- Che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 modificato con il D.P.R. n. 81/2023, non si riscontrano situazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, pertanto sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale e nulla osta all'assunzione dello stesso.

PREMESSO che:

- In data 31.10.2024 è stato collocato in quiescenza il dipendente, le cui generalità sono riportate all'interno dell'Allegato A, non pubblicabile per il rispetto della normativa privacy trattandosi inoltre di dati ininfluenti per l'adozione di tale provvedimento, avendo lo stesso maturato il servizio utile a fine pensionistici secondo la normativa vigente in materia.

CONSIDERATO che la professionalità acquisita dal dipendente quiescente continua a essere utile al fine di trasmettere al successore le necessarie conoscenze e competenze atte ad assicurare la continuità dei servizi erogati e gestiti da questo Ente;

RILEVATO che:

- il legislatore è intervenuto sulla materia relativa all'affidamento di incarichi a lavoratori collocati in quiescenza prevedendo, all'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, ai lavoratori posti in quiescenza;
- il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014, specifica che *«la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev. del 30 settembre 2014). Gli*

incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati». «Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale»;

- la Corte dei conti con deliberazione n. SCCLEG/23/2014/PREV, ha circoscritto il divieto posto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 agli "incarichi di studio e consulenza" (oltre che agli "incarichi dirigenziali"), senza che lo stesso divieto possa essere esteso ad ulteriori fattispecie, ricorrendo all'analogia, in quanto norma limitatrice e, pertanto, da valutare secondo il criterio della stretta interpretazione;

DATO ATTO che nelle pronunzie più recenti, la Corte dei conti ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo che lo stesso divieto non possa estendersi ad "attività di mera condivisione" quali la "formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto" (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad "attività di mera assistenza" quali "attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale del 2229 cc. (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023).

DATO ATTO che, da ultimo, la deliberazione n. 172/2024/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia, ha evidenziato, rispetto agli incarichi onerosi, che il divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni deve essere considerato di stretta interpretazione, definendo l'attività di "*supporto, affiancamento e assistenza a personale neo assunto solo se è limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo (poche settimane) assumendo i connotati di mera assistenza non rientranti nei limiti e divieti della normativa*";

VERIFICATO pertanto che il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo necessita, quindi di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto n. 95/2012) e s.m.i.

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate servono a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza e, in particolare, dei dipendenti che vi siano stati appena collocati, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 03.12.2024 sono state approvate le modifiche e le integrazioni al Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, già approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 22.09.1998, al fine di adeguarlo ai postulati definiti dall'organo di controllo contabile, prevedendo la possibilità di conferire incarichi ad ex dipendenti in quiescenza:

Art. 39.1 - Conferimento incarichi a ex dipendenti in quiescenza

1. *Per esigenze temporanee ed eccezionali, possono essere conferiti incarichi di studio e consulenza, esclusivamente a titolo gratuito, a dipendenti in quiescenza del Comune di Due Carrare ovvero di altri Enti pubblici ovvero di soggetti privati o in lavoro autonomo.*
2. *Per le medesime esigenze temporanee ed eccezionali, possono essere conferiti incarichi dirigenziali e direttivi a dipendenti in quiescenza del Comune di Due Carrare, esclusivamente a titolo gratuito, per una durata massima di un anno, non prorogabili né rinnovabili, con decorrenza dal conferimento dell'incarico. E' ammesso il conferimento degli incarichi o delle collaborazioni anche per più periodi i quali, cumulati, non superino la durata complessiva di un anno.*
3. *Nei casi di cui ai precedenti commi, sono a carico dell'Ente gli oneri assicurativi derivanti dall'incarico e viene fatto salvo il rimborso delle spese documentate.*
4. ***Gli incarichi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2, per motivate e comprovate esigenze temporanee e transitorie, possono essere conferiti a titolo oneroso a soggetti in quiescenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli incarichi possono riguardare:***
 - ***formazione operativa e primo affiancamento del personale neo assunto;***
 - ***attività di mera assistenza caratterizzata dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientrino nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 cc;***
 - ***attività di componente di commissioni di concorso.***
5. *L'incarico di cui ai precedenti commi viene conferito dal Responsabile del settore, previa ricognizione e definizione delle ragioni che impongono di avvalersi della professionalità acquisita nel corso dell'attività lavorativa in ragione delle necessità organizzative temporanee da affrontare. L'incarico viene conferito con la stipula di un contratto sottoscritto dal Responsabile dell'ufficio personale che deve indicare l'oggetto della prestazione, il luogo di svolgimento dell'attività, l'assenza di vincolo di subordinazione, l'assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi all'assunzione dell'incarico e il compenso economico commisurato all'effettiva prestazione lavorativa resa.*

VERIFICATO che per la tipologia di spesa non è necessario l'acquisizione del codice CIG, in quanto trattasi di conclusione di un contratto di lavoro (Faq. C1 ANAC);

CONSIDERATO di stabilire la durata di un anno di incarico con la previsione indicativa di n. 6 ore a settimana, definendo un compenso per totali euro 4.600,00 lordi, quantificato in base al costo orario della ex categoria di appartenenza al momento della quiescenza, dando atto che alla spesa dovrà essere aggiunta la quota a carico Ente per IRAP (8,5%), quantificata in euro 391,00 e che pertanto la spesa complessiva di € 4.991,00 trova copertura nel Bilancio 2025 nei seguenti capitoli: € 4.600,00 Cap. U 340, miss. 01.03 codice finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2025 € 391,00 Cap. U 571, codice finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2025.

RICHIAMATI:

- Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 22.09.1998 così come aggiornato con successiva delibera n. 122 del 03.12.2024;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2024 di approvazione del DUP 2025/2027;

- La Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 31.12.2024 di approvazione del PEG 2025/2027;

VISTO

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il D.lgs. 118/2011 e s.m.i;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29.04.2016;
- Il Codice di comportamento del Comune di Due Carrare;

Tutto quanto premesso,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono qui richiamate;
2. **DI AFFIDARE** al dipendente quiescente, le cui generalità sono riportate all'interno dell'Allegato A, non pubblicabile per il rispetto della normativa privacy trattandosi inoltre di dati influenti per l'adozione di tale determinazione, un incarico di collaborazione, a titolo oneroso, per la durata di un anno, al fine di supportare la formazione operativa e primo affiancamento del personale neo assunto;
3. **DI APPROVARE** lo schema di contratto, Allegato B, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione avverrà previo rilascio dell'attestazione dell'insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell'incarico di che trattasi ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di € 4.991,00 di cui € 4.600,00 per compenso quantificato in base al costo orario definito per la ex categoria di appartenenza al momento della quiescenza, ed € 391,00 a titolo di IRAP a carico Ente, nel Bilancio 2025 nei seguenti capitoli:
€ 4.600,00 Cap. U 340, miss. 01.03 codice finanziario 1.01.01.01.004 del Bilancio 2025
€ 391,00 Cap. U 571, codice finanziario 1.02.01.01.001 del Bilancio 2025;
5. **DI DARE ATTO** che si provvederà alla liquidazione in base alle ore di effettiva presenza previa presentazione di apposita notula, riconoscendo al soggetto incaricato la quota al netto della ritenuta IRPEF del 20%, quest'ultima verrà versata allo Stato direttamente dall'Ente;
6. **DI STABILIRE** che l'ex dipendente è tenuto ad attenersi nell'espletamento dell'incarico, a quanto disposto nell'ambito del codice di comportamento nazionale e specifico del Comune

di Due Carrare che integra e specifica quello dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 60 del 16.04.2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81 del 13.06.2023;

7. **DI DARE ATTO** che nell'espletamento dell'incarico de quo, il dipendente quiescente potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione del Comune necessarie per il corretto espletamento dell'attività di competenza;
8. **DI DARE ATTO** che la pubblicazione della presente determinazione all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;
9. **DI ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), nell'apposita sezione del sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario, Finanziamenti, Tributi, Personale**

Zanovello Veronica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.